

leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cade la discussione. »

Mi pare quindi che la proposta del deputato Pissard trovi appoggio nell'articolo del regolamento,

**CABELLA.** Io appoggio la proposizione dell'onorevole deputato Pissard, e vorrei formularla più esattamente, ritenuti i diversi oggetti che formano la materia del progetto di legge. Mi pare che essa contempra cinque oggetti diversi.

Il primo concerne l'acquisto, che si vorrebbe permesso agli stranieri, degli immobili situati ad una determinata distanza del confine. Questo è il soggetto dell'articolo primo, il quale formerebbe da sé solo una legge separata.

Succedono gli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale, ridotti ad un articolo solo dalla Commissione, intorno agli effetti e alla durata della patria podestà; e sarebbero la seconda legge che dovrebbe essere votata a parte.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 riguardano la facoltà di ricevere per testamento e formerebbero una terza legge.

L'articolo 8 formerebbe pure oggetto di una quarta legge speciale intorno alla quantità della legittima.

Finalmente gli articoli 9, 10, 11 e 12 del progetto ministeriale sarebbero la materia di un'altra legge separata circa le successioni intestate e la dotazione delle femmine.

Parrebbe adunque che il progetto di legge dovrebbe essere diviso in cinque parti formanti cinque progetti di legge distinti, e che si dovrebbe procedere a cinque separate votazioni.

**PRESIDENTE.** Comincio dal domandare se la proposta del deputato Pissard è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DEMARCHI.** Domando la parola.

Rimane ancora a mettere ai voti l'articolo 1 emendato, che non è ancora stato messo ai voti.

**PRESIDENTE.** Si metterà in seguito.

**TECCHIO.** Attesi gli emendamenti che furono adottati nell'articolo primo, mi pare che diventi inutile la prima parte dello stesso articolo primo; proporrei quindi che togliendo tutta la prima parte del primo articolo si dicesse soltanto: « Rimane abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme a qualunque altra legge che limiti agli stranieri la capacità di acquistare immobili in vicinanza dei confini del nostro Stato. »

**PRESIDENTE.** Domanderò alla Camera se la proposta del deputato Tecchio, tendente a togliere la prima parte dell'articolo, è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PISSARD.** Les lois actuelles défendent aux étrangers non-seulement d'acquérir, mais encore de prendre à bail des immeubles; il faudrait, ce me semble, que l'amendement proposé mentionnât ces deux cas; nous devons éviter toute équivoque; la première qualité d'une loi est la clarté. Je prie M. le président de vouloir bien de nouveau donner lecture de l'amendement de M. le député Tecchio.

(Il presidente legge l'emendamento.)

**PRESIDENTE.** Ora, se nessuno chiede la parola, metterò ai voti l'emendamento del deputato Tecchio, tendente a sopprimere la prima parte dell'articolo primo. . . .

Una voce. Legga l'articolo 28 del Codice.

**PRESIDENTE.** L'articolo 28 del Codice civile è così concepito:

« Non potranno gli stranieri acquistare, né prendere a pegno, ad affitto, od a colonia beni stabili nel territorio dello Stato, i quali siano situati ad una distanza minore di cinque chilometri dai confini, sotto pena della nullità del contratto. Non potranno similmente i beni che trovansi in tale situa-

zione aggiudicarsi ad alcuno straniero, in pagamento dei suoi averi, ma dovranno sempre i detti beni venir subastati, e lo straniero sarà soddisfatto sul prezzo. Il tutto senza pregiudizio delle maggiori proibizioni per alcuno degli Stati stranieri stabilite con leggi particolari. »

**TECCHIO.** Questo è il mio emendamento. Io pregherei il signor ministro di grazia e giustizia di spiegarsi se accetta questo emendamento. Il mio è soppressivo della prima parte dell'articolo, dicendo così: « Rimane abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme a qualunque altra legge che limiti agli stranieri la capacità di acquistare, prendere in affitto, od a colonia, beni stabili del territorio dello Stato vicino ai confini. »

**DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che avrebbero ambedue lo stesso scopo.

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Tecchio a far passare il suo emendamento alla Presidenza.

**SINEO.** Qui non c'è che una questione di forma; la redazione proposta dall'onorevole deputato Tecchio è più conforme allo spirito delle deliberazioni date dalla Camera. Si potrebbe però formulare in questi termini:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme con qualunque disposizione che limiti a danno degli stranieri la facoltà di acquistare beni stabili, o di prenderli a pegno, a fitto od a colonia nel territorio dello Stato. »

**PRESIDENTE.** Io consulterò la Camera relativamente alla proposta del signor Tecchio.

**TECCHIO.** L'onorevole deputato Sineo nel suo emendamento ha formulato il mio pensiero in un modo che mi piace di più, quindi lo pregherei di presentare il suo.

**SINEO.** Io ne ripeterò la lettura, se la Camera lo crede:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile, insieme con qualunque speciale disposizione che limiti a danno degli stranieri la facoltà di acquistare beni stabili, o di prenderli a pegno, ad affitto o colonia nel territorio dello Stato. »

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Io proporrei che si aggiungesse ancora a *ipoteca*. Questa aggiunta la trovo tanto più opportuna, inquantochè nel Codice vi è anche la disposizione speciale che proibisce agli stranieri di acquistare ipoteche.

Altro è pegno, altro è ipoteca; e, ripeto, tanto più trovo opportuna quest'aggiunta all'emendamento degli onorevoli deputati Sineo e Tecchio, inquantochè vi è la legge speciale che proibisce di acquistare ipoteca.

**CABELLA.** Mi pare che nel progetto di legge la parola *pegno* significhi *anticresi*, che è appunto il genere di pegno ammesso dalle nostre leggi sugli immobili. Non crederei che si dovesse parlar d'*ipoteca*, la quale è regolata da altre disposizioni.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** La cosa non è diversa. Il pegno comprende non solo l'*anticresi*, ma anche l'*ipoteca*; è meglio adunque, se si vuol tener conto delle speciali disposizioni, che si aggiunga anche l'*ipoteca*, e in questo modo l'emendamento proposto raggiunge meglio il suo scopo.

**PRESIDENTE.** Domanderò alla Camera se voglia appoggiare la proposta del signor deputato Sineo.

(È appoggiata.)

Aspetterò per metterla ai voti che sia deposta sul tavolo della Presidenza.

L'emendamento Sineo è così concepito. (Vedi sopra.)

Il signor ministro dell'istruzione pubblica pare che intenderebbe di aggiungervi a *pegno od ipoteca*.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Per la parola